

NEWS FAMIGLIA : RC AUTO FAMILIARE E BONUS FACCIATE 2020

Introdotta nell'ultimo Decreto Fiscale, la nuova norma RC auto familiare e' entrata in vigore dal 16 Febbraio 2020 e prevede che i cittadini ,potranno avere la classe di merito piu' conveniente fra quelle applicate ai veicoli di proprieta' dello stesso nucleo familiare ; essa sara' valida sia per i nuovi contratti che per i rinnovi di RC auto gia esistenti .

L'attribuzione della classe di merito maturata dal veicolo del conducente piu' virtuoso del nucleo familiare viene ora estesa anche a veicoli diversi ,dall'auto alla moto o al furgone, a condizione che non abbiano causato incidenti negli ultimi 5 anni.

Con questo nuovo RC auto familiare potranno beneficiare i giovani in possesso di scooter e motorini: il bonus maturato dai genitori con le proprie auto viene esteso anche ai figli possessori di motoveicoli.

COME FUNZIONA

Non importa se il veicolo o la polizza viene intestata ad un componente della famiglia diverso da chi detiene la CU (certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente) piu' bassa , perche' automaticamente potra' beneficiarne anche il nuovo intestatario attraverso l'esibizione del certificato dello stato di famiglia nel momento in cui stipula la nuova polizza.

Per poter ottenere questo documento , che racchiude tutte le persone che abitano nella stessa casa, bastera' effettuare la domanda on line con i dati presenti nelle singole tessere sanitarie dei vari componenti familiari : tuttavia, nell'ultimo decreto fiscale , e' stato approvato un emendamento che rende piu' svantaggioso l' esborso economico in caso di incidenti per moto e scooter.

E' stato inserito una sorta di "SUPERMALUS " per tutti quelli che decideranno di utilizzare l'RC auto familiare per il proprio mezzo a due ruote : in caso di incidente con danni superiori ai 5000 euro , avverra' un declassamento pari a 5 classi di merito sulla successiva stipula.

Questo declassamento sara' individuale e non riguardera' gli altri veicoli del nucleo familiare.

BONUS FACCIATA 2020

Introdotta dall'ultima Legge di Bilancio, il Bonus facciate e' la nuova detrazione spettante per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale.

IL Bonus , che nella circolare n.2 del 14.02.2020 sono state delineate nuove precisazioni, consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un un limite massimo di spesa e puo' essere usufruito da inquilini, proprietari, residenti e non residenti, persone fisiche e imprese .

GLI INTERVENTI INTERESSATI

Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache delle facciate, sui balconi o su ornamenti e fregi.

In particolare, sono ammessi i lavori:

- 1) Recupero o restauro della facciata esterna;
- 2) Pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- 3) Consolidamento , ripristino , compresa la sola pittura e tinteggiatura delle superfici , o il rinnovo degli elementi costitutivi di balconi , ornamenti e fregi.
- 4) Rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio , che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale.
- 5) Sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
- 6) Sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.
- 7) Consolidamento , ripristino , miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento.

SPESE PER IL DECORO URBANO

Sono detraibili anche le spese riconducibili al decoro urbano :

- Grondaie
- Pluviali
- Parapetti
- Cornicioni

Spese collegate agli interventi

In detrazione si possono portare anche le spese collegate agli interventi che beneficiano del Bonus

Facciate:

- 1) Acquisto materiali;
- 2) Progettazione e altre prestazioni professionali connesse: es. perizie e sopralluoghi e rilascio dell'attestazione di prestazione energetica;
- 3) Installazione ponteggi;
- 4) Smaltimento materiali;
- 5) IVA
- 6) Imposta di bollo;
- 7) Diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi e edilizi;
- 8) Tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Altri lavori ammessi, in casi specifici

Sono infine anche ammesse alla detrazione, ma solo visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, le superfici confinanti con:

- 1) Chiostrine
- 2) Cavedi
- 3) Cortili
- 4) Spazi interni, smaltimento materiali
- 5) Cornicioni

I lavori esclusi dal Bonus Facciate non spetta, invece, per gli interventi sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalle strade o da suolo ad uso pubblico, e quindi cortili, giardini ecc se visibili solo internamente.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Per beneficiare del bonus facciata i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono pagare le spese con bonifico bancario o postale dal quale risulta la causale di versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il beneficio è effettuato.